SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 marzo 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Cosoleto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Cosoleto (Reggio Calabria), a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Reggio Calabria n. 4033/91/Gab. del 13 gennaio 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cosoleto (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Leonardo Richichi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cosoleto (Reggio Calabria) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da nove consiglieri.

Il prefetto di Reggio Calabria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cosoleto (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Leonardo Richichi.

Roma, 20 febbraio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A1181

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Bagnara Calabra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Bagnara Calabra (Reggio Calabria), a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Reggio Calabria n. 3387/91/Gab. del 9 gennaio 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Attilio Battaglia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma addì 25 febbraio 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta in data 7 novembre 1991, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato incapace di provvedere.

Scaduto, infatti, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro pertanto di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Attilio Battaglia.

Roma, 22 febbraio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A1182

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 1991.

Revoca dell'autorizzazione all'Avvocatura generale dello Stato ad assumere la rappresentanza e difesa dell'Ufficio italiano dei cambi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, integrato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerato che con decreto luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 771, l'Avvocatura dello Stato è stata autorizzata ad assumere il patrocinio dell'Ufficio italiano dei cambi;

Considerato che, sulla base del nuovo assetto organizzativo, l'Ufficio italiano dei cambi dispone di una propria struttura in grado di garantire l'assistenza legale;

Su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Con decorrenza 7 ottobre 1991 è revocata l'autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ufficio italiano dei cambi nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1992
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 286

92A1165

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 13 dicembre 1991, n. 455.

Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro temporaneo dei seminativi dalla produzione per la campagna 1991-92 di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 1703/91.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1703 del 13 giugno 1991 che istituisce un regime di ritiro temporaneo dei seminativi dalla produzione per la campagna 1991-92 e che prevede per la stessa campagna misure speciali nell'ambito del regime di ritiro dei seminativi dalla produzione previsto dal regolamento CEE n. 797/85;

Visto il regolamento CEE della Commissione n. 2069/91 dell'11 luglio 1991, che fissa le modalità di applicazione del regime di ritiro temporaneo dei seminativi per la campagna 1991-92;

Viste le proprie circolari n. 255 del 19 aprile 1991, n. 261 del 4 luglio 1991 e n. 268 dell'8 novembre 1991, che fissano, in particolare, le modalità e i termini per la presentazione dei piani di coltura e delle domande di aiuto;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunità europee, nelle materie di loro competenza;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, con cui sono state stabilite sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, che ha predisposto nuove misure per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso ed ha introdotto la fattispecie di reato di cui all'art. 640-*bis* del codice penale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha stabilito nuove norme in materia di procedimento amministrativo;

Considerato che si rende necessario disciplinare il regime di aiuto del ritiro temporaneo dei seminativi con carattere di uniformità nel territorio nazionale;

Considerato che talune disposizioni contenute nei citati regolamenti comunitari n. 1703/91 e n. 2069/91, prevedendo la possibilità di scelta tra diverse opzioni, impongono la interposizione di norme statali;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 997/91, espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991, pervenuto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il 6 dicembre 1991;

Ritenuto di non poter differire il termine di presentazione delle domande di aiuto, inderogabilmente fissato al 15 dicembre 1991 dal regolamento CEE n. 2069/91, stante la diretta applicabilità della norma comunitaria;

Considerato, altresì, che il predetto termine è stato comunicato agli interessati con circolare n. 268 dell'8 novembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 novembre 1991, n. 268;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 30932 del 18 dicembre 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità generali

1. Il presente regolamento ha lo scopo di adattare alla realtà nazionale le disposizioni contenute nei regolamenti CEE n. 1703/91 del Consiglio del 13 giugno 1991 e n. 2069/91 dell'11 luglio 1991 relativi al regime di aiuti per il ritiro temporaneo dei seminativi dalla produzione per il periodo che va dal 1° settembre 1991 al 31 agosto 1992.

2. L'intervento è attuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (in appresso denominato Ministero), dal Ministero del tesoro, dalle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dall'AIMA.

Art. 2.

Beneficiari

1. Per poter ottenere l'aiuto previsto dal presente regolamento, il richiedente deve avere la disponibilità, a qualunque titolo, di una superficie di seminativo destinata ad una delle coltivazioni di cui all'allegato 1 del presente decreto, in vista del raccolto 1991.

2. Nel sottoscrivere la domanda, il richiedente si impegna a mantenere a riposo la superficie di seminativo oggetto dell'aiuto per la campagna 1991-92, secondo le modalità ed i limiti indicati all'art. 3 del presente decreto, nonché ad ottemperare agli obblighi indicati al successivo art. 4. Nel caso che il richiedente non sia proprietario della superficie da sottoporre al regime, è necessario che dimostri di avere la disponibilità del seminativo anche per

l'anno d'impegno. In tale ultimo caso il richiedente dovrà ottenere dal proprietario le autorizzazioni necessarie ai sensi di legge o richieste dal titolo in base al quale ha la disponibilità del seminativo.

3. Possono conseguire l'aiuto suddetto tutti i produttori agricoli singoli od associati, anche se persone giuridiche di diritto pubblico o privato, che abbiano inoltrato agli uffici competenti, entro il 31 luglio 1991, il piano di utilizzazione delle superfici aziendali, così come previsto dalle circolari M.A.F. n. 255 e 261 del 1991.

4. Per la concessione dell'aiuto è preso in considerazione un solo produttore agricolo per la singola superficie agricola considerata.

5. Il richiedente è escluso dal beneficio medesimo se, nel corso del controllo dei piani di utilizzazione da parte del Corpo forestale dello Stato, ed in relazione alle sole superfici di cui al comma 1 dell'art. 3 del presente regolamento, risulta che:

a) la superficie dichiarata in domanda è più ampia, rispetto a quella effettivamente accertata, per una percentuale superiore al 10% della prima;

b) una particella dichiarata coltivata è in realtà a riposo.

Art. 3.

Seminativi oggetto di ritiro

1. I seminativi che possono essere oggetto del ritiro temporaneo sono unicamente quelle superfici destinate, per il raccolto 1991, alle coltivazioni di cui all'art. 1, par. 2, del regolamento n. 2069/91, riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento.

2. La superficie che può essere ritirata dalla produzione deve rappresentare almeno il 15% di seminativi di cui al paragrafo precedente, fermo restando che la superficie minima da ritirare dalla produzione non può essere inferiore a mezzo ettaro in un unico corpo. La superficie aziendale che continua ad essere coltivata in vista del raccolto 1992 e che è destinata alle colture che possono beneficiare del precitato regime non deve essere in nessun caso maggiore della superficie utilizzata per le medesime finalità nel 1991, ridotta in misura corrispondente alla superficie messa a riposo nell'ambito di questo regime.

3. Per quanto riguarda i cereali, la superficie aziendale coltivata per il raccolto 1992 non deve essere comunque superiore all'85% della superficie cerealicola coltivata nel 1991.

4. Nella provincia autonoma di Trento la superficie che può beneficiare dell'aiuto è limitata, per azienda, al 20% della superficie dei seminativi di cui al precedente paragrafo 1, in conformità all'art. 3 del regolamento CEE n. 1703/91.

5. I seminativi ritirati non potranno essere utilizzati a scopo di lucro, né per fini agricoli, né per altri fini.

Art. 4.

Obblighi relativi alla manutenzione dei seminativi ritirati

1. I terreni ritirati dalla produzione dovranno essere oggetto di una manutenzione che assicuri una adeguata copertura vegetale, secondo quanto prevede l'art. 1, comma 4, del regolamento CEE n. 1703/91.

2. Le regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Molise, Puglia, Campania, Abruzzo, Lazio e Toscana potranno autorizzare, nelle aree dove le situazioni climatiche non consentano una copertura vegetale adeguata e dove le condizioni idrogeologiche lo consentano, in sostituzione della copertura vegetale, le lavorazioni meccaniche necessarie per preservare le riserve idriche del terreno ed evitare il pericolo degli incendi.

3. Ai fini del comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dovranno determinare le specie da utilizzare per realizzare la succitata copertura vegetale o, in alternativa, consentire lo sviluppo di una vegetazione spontanea. In quest'ultimo caso il premio annuo, di cui all'art. 5 del presente regolamento subirà la riduzione del 10% a causa delle ridotte cure colturali.

4. La vegetazione, di cui ai commi precedenti, dovrà essere sfalciata in prossimità della fioritura, al fine di evitare la diffusione delle erbe infestanti. Il prodotto proveniente dalla sfalciatura non può essere utilizzato e dovrà essere lasciato sul posto fino alla fine dell'impegno. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano potranno consentire l'interramento del prodotto della sfalciatura, anteriormente al 31 agosto 1992, qualora le condizioni climatiche lo rendano necessario, previa comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Importo dell'aiuto

1. Ai soggetti di cui all'art. 2, primo comma, che ne facciano domanda e che si impegnino a ritirare le superfici dalla produzione per il periodo di cui all'art. 1, primo comma, è concesso un aiuto annuo per ettaro ritirato dalla produzione.

2. L'ammontare dell'aiuto annuo per ettaro è così determinato:

Aziende della pianura padano-veneta . .	255 ECU
Aziende delle altre pianure (ivi comprese quelle di cui all'art. 3, comma 5, della direttiva CEE n. 75/268).	215 ECU
Aziende di collina non svantaggiata . .	205 ECU
Aziende di montagna e di collina svantaggiata (art. 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva CEE n. 75/268).	200 ECU

3. Il pagamento dell'aiuto sarà effettuato entro il 31 dicembre 1992.

Art. 6.

Corresponsabilità

1. I produttori che partecipano a questo regime hanno diritto, a domanda, al rimborso del prelievo di corresponsabilità di base di cui all'art. 4 del regolamento CEE n. 2727/75 trattenuto sui cereali venduti dal produttore interessato nel corso della campagna di commercializzazione 1991-92.

2. Per poter beneficiare del rimborso, di cui al paragrafo precedente, l'imprenditore deve corredare la domanda di rimborso dei documenti giustificativi comprovanti che l'onere del prelievo di corresponsabilità è stato sostenuto dal richiedente.

3. Tale istanza deve essere inoltrata ai competenti uffici regionali entro il 31 agosto 1992, e verte sulla totalità dei rimborsi relativi alle vendite dei cereali effettuate nel corso della campagna 1991-92.

4. Gli uffici regionali, previa verifica del diritto del beneficiario al rimborso, rilasceranno apposita attestazione e predisporranno gli elenchi degli aventi diritto, secondo quanto dispone il decreto 23 luglio 1990, n. 228 (art. 14). Tali elenchi dovranno essere trasmessi all'A.I.M.A. entro il 15 ottobre 1992.

5. Il prelievo di corresponsabilità viene rimborsato entro il 31 dicembre 1992.

Art. 7.

Modalità per la presentazione delle domande di aiuto

1. L'aiuto di cui all'art. 5 sarà concesso agli aventi diritto che abbiano presentato ai competenti uffici delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, entro il 15 dicembre 1991 apposita domanda secondo le modalità descritte nella circolare ministeriale n. 268 dell'8 novembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 1991.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano faranno pervenire una delle due domande ad esse inoltrate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro quarantacinque giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande.

Art. 8.

Istruttoria delle domande e formazione degli elenchi

1. La fase istruttoria delle domande, di competenza delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano o degli enti da loro delegati, è diretta ad accertare la ricevibilità e la regolarità formale delle domande di aiuto e dei relativi impegni, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti e delle aziende agricole interessate dalla misura.

2. Nel caso di esito negativo dell'istruttoria, l'ufficio istruttore deve emettere un tempestivo provvedimento espresso di rigetto della domanda, adeguatamente motivato con l'indicazione del termine e dell'autorità alla quale è possibile ricorrere ai sensi della legge n. 241/1990. L'eventuale provvedimento di esclusione deve essere notificato all'interessato entro sessanta giorni dal termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande.

3. Nel caso di esito positivo dell'istruttoria, l'inserimento del nominativo dell'avente diritto negli elenchi di liquidazione costituisce provvedimento conclusivo del procedimento di concessione dell'aiuto. La formazione di tali elenchi e l'invio all'A.I.M.A. e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, deve avvenire entro il 30 giugno 1992.

4. Nella compilazione degli elenchi dei beneficiari dell'aiuto di cui all'art. 5 del presente decreto, gli organi competenti devono rispettare le modalità indicate nella circolare ministeriale n. 239 del 14 maggio 1990 relativa al set-aside di lungo periodo di cui al regolamento CEE n. 1272/88.

5. Quanto alla prescritta acquisizione dei certificati antimafia (legge 19 marzo 1990, n. 55), qualora il richiedente, previa formale richiesta del competente ufficio istruttore, non provveda a produrre la relativa autocertificazione, nei casi in cui quest'ultima è ammessa, entro quindici giorni dalla ricezione della suddetta richiesta, decade dal diritto al premio, salvo che possa provare la sussistenza di cause di forza maggiore.

6. A tali fini l'ufficio competente deve provvedere alla richiesta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9.

Pagamento dell'aiuto

1. Il pagamento agli aventi diritto all'aiuto di cui all'art. 5 del presente regolamento è disposto direttamente dall'AIMA sulla base degli elenchi di liquidazione formulati dagli uffici ed enti incaricati dalle singole regioni e dalle province autonome di Bolzano e Trento.

Art. 10.

Controlli

1. Il Ministero, in applicazione degli articoli 10 e 12 del regolamento CEE n. 2069/91, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato ed in collaborazione con le regioni e

le province autonome di Trento e Bolzano, fatta salva ogni altra disposizione di più ampia portata prescritta in materia di controlli, effettua presso le aziende i controlli secondo le modalità prescritte dall'art. 11 dello stesso regolamento n. 2069/91.

2. Anteriormente al pagamento dell'aiuto, qualora il controllo evidenzi una eccedenza della superficie dichiarata nella domanda rispetto a quella riscontrata, l'aiuto è calcolato sulla base di quest'ultima, previa deduzione della eccedenza constatata, purché questa sia contenuta entro il 10% della superficie dichiarata e non superi in ogni caso un ettaro, ai sensi dell'art. 16 del regolamento CEE n. 2069/91.

3. Se l'eccedenza suddetta supera tale limite, la domanda è respinta.

4. Il produttore che, senza giustificato motivo, non è presente, né delega altri al sopralluogo, o, pur presentandosi o delegando altri, di fatto impedisce l'esatta individuazione delle superfici dichiarate, soggette al controllo disposto dall'ufficio istruttore, viene escluso dall'aiuto.

Art. 11.

Sanzioni

1. Nel caso di indebita percezione dell'aiuto e/o di indebito rimborso del prelievo di corresponsabilità, i relativi importi sono recuperati, maggiorati dell'interesse maturato nel periodo compreso tra l'erogazione di tali importi ed il rimborso degli stessi da parte del beneficiario. Il tasso d'interesse è determinato in base ai tassi d'interesse interbancari vigenti l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stato erogato il premio ai beneficiari maggiorato del 2%.

2. Nel caso di irregolarità grave relativa al solo importo del prelivo di corresponsabilità, il richiedente è comunque escluso dal beneficio del regime di aiuto temporaneo e deve restituire il premio percepito secondo le modalità di cui al precedente comma 1.

3. L'indebita percezione del premio e l'indebito rimborso del prelievo di corresponsabilità comportano altresì l'applicazione di sanzioni a carattere amministrativo e/o penale, ove ne ricorrano gli estremi.

Art. 12.

Adempimenti ulteriori

1. Le relazioni previste dall'art. 13 del regolamento n. 63/91 relativo al ritiro dei seminativi di lungo periodo dovranno contenere una sezione specifica relativa all'attuazione delle misure del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 dicembre 1991

Il Ministro: GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1992
Registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 179

ALLEGATO 1

(Art. 1, lettere *a)* e *b)* del regolamento CEE n. 2727/75 modificato dai regolamenti n. 3808/81, n. 1355/86 e n. 3989/87).

Codice N. C.	Designazione delle merci
a) 0709 90 60	Granturco dolce, fresco o refrigerato
0712 90 19	Granturco dolce, secco anche tagliato in pezzi o a fette oppure tritato o polverizzato, ma non altrimenti preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina
1001 90 91	Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina
1001 90 99	Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina
1002 00 00	Segala
1003 00	Orzo
1004 00	Avena
1005 10 90	Granturco diverso da quello ibrido destinato alla semina
1007 00 90	Sorgo a grani diverso dall'ibrido destinato alla semina
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
b) 1001 10	Frumento (grano) duro

(Art. 1 del regolamento CEE n. 1431/82).

07.05 B I	Piselli
07.05 B III	Fave e favette

(Art. 1, paragrafo 2, lettera *a)*, del regolamento CEE n. 136/66 modificato dal regolamento n. 3994/87).

1201 00 90	Fave di soia, anche frantumate, diverse da quelle destinate alla semina
1205 00 90	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1206 00 90	Semi di girasole, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

Altri prodotti.

10 019010	Spelta, destinata alla semina
10 0510	Mais da seme

Codice N.C. —	Designazione delle merci —
10 070010	Sorgo da granella ibrido destinato alla semina
12 010010	Fave da soia, anche frantumate destinate alla semina
07 131011	Piselli destinati alla semina
07 131019	
07 135010	
07 139090	Fave e favette destinate alla semina
12 050010	Semi di colza o di ravizzone destinati alla semina
12 060010	Semi di girasole destinati alla semina

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento CEE n. 1703/91 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 162 del 26 giugno 1991.

— Il regolamento CEE n. 2069/91 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 191 del 16 luglio 1991.

— La circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 255 del 19 aprile 1991 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 95 del 23 aprile 1991.

— La circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 261 del 4 luglio 1991 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 161 dell'11 luglio 1991.

— La circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 268 dell'8 novembre 1991 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1991.

— Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 616/1977, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, è il seguente:

«Art. 6 *(Regolamenti e direttive della Comunità economica europea)*. — Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea nonché all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio.

In mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.

Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione della amministrazione regionale».

— Il D.L. n. 701/1986 reca: «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento» siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Si riporta il testo dell'art. 640-*bis* del codice penale, introdotto dall'art. 22 della legge n. 55/1990:

«Art. 640-*bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)*. — La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».

Nota all'art. 6:

— Il D.M. n. 228/1990 reca: «Applicazione del regime del prelievo di corresponsabilità sui cereali». Si trascrive il testo del relativo art. 14:

«Art. 14 *(Rimborso prelievo corresponsabilità a favore dei produttori che hanno partecipato al regime del ritiro di seminativi dalla produzione)*. — 1. I produttori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 8 febbraio 1990, n. 35, recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro dei seminativi di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee, n. 797/85, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 48, ai fini del rimborso del prelievo di corresponsabilità, devono presentare agli organi di controllo di cui all'art. 8, punto 1, ultimo rigo del decreto sopra richiamato, apposita domanda di rimborso entro la fine di ciascuna campagna di commercializzazione per la quale è dovuto detto rimborso.

2. La domanda deve essere corredata da:

copia del modello 2 allegato al presente decreto convalidata dall'ufficio di controllo competente attestante l'avvenuto versamento del prelievo di corresponsabilità di cui si chiede il rimborso;

apposita documentazione rilasciata dall'organo competente, che dimostri, per ciascuna campagna, l'esistenza del diritto al beneficio comunitario di cui al predetto decreto ministeriale n. 35/90.

3. Il rimborso sarà effettuato per ciascuna delle campagne in causa al più tardi il 31 dicembre successivo alla fine della campagna di commercializzazione per la quale è dovuto detto rimborso.

4. In caso di inosservanza dell'impegno di cui all'art. 2, punto 2, del decreto n. 35/90, salvo casi di forza maggiore, l'importo del prelievo di corresponsabilità indebitamente rimborsato è recuperato con la maggiorazione del 30%».

Note all'art. 8:

— Per la legge n. 55/1990 si veda nelle premesse al presente decreto.

— Per la legge n. 241/1990 si veda nelle premesse al presente decreto.

92G0250

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 febbraio 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 marzo-14 aprile 1992, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero, ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 28 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 1992, con il quale è stato fissato nella misura del 13,45 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 febbraio 14 marzo 1992;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 marzo 14 aprile 1992, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,10 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 marzo 14 aprile 1992, è pari al 13,10 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 marzo 14 aprile 1992, è pari al 13,60 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

92A1150

DECRETO 29 febbraio 1992.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1991/1996.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 29 dicembre 1990, n. 405;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1991, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1991/1996;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro polienali 12% - 1° settembre 1991/1996, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestiti, peraltro, anche titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° marzo 1992, a quella n. 10, di scadenza 1° settembre 1996.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, collocata, in basso, al centro la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché due losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto al centro, l'altra in basso verso destra; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12682», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale-del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12% - 1° settembre 1991/1996 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 29 dicembre 1990, n. 405 e D.M. 22 agosto 1991 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° settembre 1991 - Roma, 2 settembre 1991; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò)», «Per il Direttore Generale (Lagona)», «Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 800590 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1991/1996; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - 1° settembre 1991/1996 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 29 dicembre - 1990, n. 405 e D.M. 22 agosto 1991 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12682», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12% - 1° settembre 1991/1996».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000: viola-rosso.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 febbraio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1992
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 48

92A1168

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 febbraio 1992.

Scioglimento della società cooperativa «Il Rifugio» a r.l., in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che, dalle risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli la società cooperativa «Il Rifugio» a r.l., con sede in Napoli, risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire lo scopo sociale;

Visto il parere favorevole espresso la riguardo dal Comitato centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Rifugio» a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Carlo Morelli in data 7 novembre 1961, repertorio n. 67850, registro società n. 634, tribunale di Napoli, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

L'avv. Carmine Buonanno, residente in via Senato Capuano, 7, Santa Maria Capua Vetere (Caserta), è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 19 febbraio 1992

Il Ministro: MARINI

92A1184

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 28 febbraio 1992.

Autorizzazione al presidio ospedaliero «G.B. Grassi» dell'unità sanitaria locale RM/8 di Ostia ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 14 luglio 1980.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 123 del 5 marzo 1991 dell'unità sanitaria locale RM/8 di Ostia e — a completamento — la successiva nota n. 509 dell'11 novembre 1991 relative alla microfilmatura sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte dal presidio ospedaliero «G.B. Grassi»;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Il presidio ospedaliero «G.B. Grassi» dell'unità sanitaria locale RM/8 di Ostia è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 14 luglio 1980.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1992

Il Ministro: ANDREOTTI

92A1152

DECRETO 6 marzo 1992.

Programma triennale di indirizzo previsto dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 145, recante: «Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali».

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 «Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali»;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 145, «Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali»;

Visto in particolare l'art. 1 della predetta legge il quale dispone che gli interventi organici di recupero, salvaguardia, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale vanno realizzati secondo un programma triennale di indirizzo articolato in uno o più piani di attuazione;

Considerato che la suddetta legge stabilisce che il programma triennale di indirizzo deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio architettonico archeologico, artistico e storico bibliografico, archivistico;

b) recupero, salvaguardia e restauro del predetto patrimonio;

c) acquisizione dei beni mobili o immobili di particolare interesse artistico e storico;

d) prosecuzione dell'attività di inventariazione, precatalogazione e catalogazione dei beni culturali nonché di completamento e razionalizzazione del sistema informativo centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali;

e) valorizzazione del sistema museale nazionale attraverso la realizzazione di progetti sperimentali relativi a modelli di gestione, esposizione e fruizione;

Considerato che, a norma del comma 3 dell'art. 1 della citata legge, il programma triennale di indirizzo determina, nell'ambito della spesa complessiva di lire 397 miliardi, autorizzata nel periodo 1991-93, l'ammontare delle somme da assegnare nel triennio ai singoli obiettivi di cui sopra, con una riserva non inferiore al 50 per cento per gli obiettivi di cui alle lettere *a)* e *b)*; non inferiore al 25 per cento per le lettere *d)* ed *e)* e non inferiore al 5 per cento per la lettera *c)*;

Considerato che la legge sopra indicata individua quali strumenti per il perseguimento degli obiettivi del piano triennale di indirizzo gli interventi organici riguardanti complessi monumentali, aree archeologiche, musei, pinacoteche, biblioteche ed archivi, dando priorità ai beni particolarmente esposti al rischio di perdita parziale o totale;

Valutate le esigenze dei singoli settori;

Ritenuto di dover assegnare una quota dello stanziamento complessivo all'adeguamento del Servizio bibliotecario nazionale;

Visto il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, espresso nella riunione del 27 febbraio 1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È adottato il programma triennale di indirizzo, relativo al periodo 1991-93, di interventi organici di

recupero, salvaguardia, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico e storico, bibliografico e archivistico.

Art. 2.

1. Il programma si attua con uno o più piani di interventi organici, secondo gli indirizzi di cui ai seguenti commi.

2. Obiettivo di cui alla lettera *a)* - manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio culturale.

Gli interventi devono riguardare in via prioritaria i beni immobili statali o non statali adibiti a sedi di uffici ed istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali; nonché il restante patrimonio mobile ed immobile, architettonico, archeologico, artistico e storico, bibliografico e archivistico, statale e non statale, appartenente a regioni, province, comuni, enti od istituti legalmente riconosciuti, ivi compresi gli enti ecclesiastici, sottoposto alle disposizioni di tutela per il quale lo Stato intende intervenire direttamente, nonché ai privati qualora ricorrano le condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 14-17 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, per la sostituzione dello Stato al privato, previo formale accertamento, da parte della competente Soprintendenza, dell'assoluta impossibilità del privato stesso di sostenere la spesa occorrente.

3. Obiettivo di cui alla lettera *b)* - recupero, salvaguardia e restauro del patrimonio.

Nel settore delle biblioteche gli interventi debbono riguardare la salvaguardia dell'ambiente bibliografico, le opere volte alla conservazione del materiale, al mantenimento e all'aumento della capacità del contenitore, l'applicazione delle norme di sicurezza, nonché il completamento della mappa conoscitiva delle situazioni di maggiore precarietà e rischio del patrimonio librario. Nel settore archivistico i progetti da realizzare debbono prevedere la riproduzione di documenti di archivio su supporti (disco ottico) maneggevoli, indicizzabili e facilmente consultabili e duplicabili, con garanzie di maggiore durata e minori problemi di conservazione e di esecuzione rispetto alla produzione di microfilm. I progetti di bonifica e di restauro delle serie archivistiche debbono privilegiare i beni danneggiati da calamità naturali, nonché gli archivi notarili e i documenti di grande formato, categorie queste maggiormente esposte a rischio di deterioramento. Nel settore del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico i progetti debbono riguardare in via prioritaria il completamento di interventi già avviati. I nuovi progetti debbono costituire un intervento completo e organico. Gli interventi debbono riguardare i beni statali e quelli non statali appartenenti a regioni, province, comuni, enti od istituti legalmente riconosciuti, ivi compresi gli enti ecclesiastici, sottoposti alle disposizioni di tutela per i quali lo Stato intende intervenire direttamente.

4. Obiettivo di cui alla lettera *c)* - acquisizione di beni immobili o mobili di particolare interesse artistico e storico.

L'acquisto da parte dello Stato di beni bibliografici deve riguardare quelli di eccezionale interesse e di estrema rarità e valore onde impedirne la dispersione. Nel settore archivistico si acquisteranno beni che testimoniano in modo particolare la vita sociale e le vicende economiche del Paese. Nell'ambito delle acquisizioni di beni architettonici, archeologici, artistici e storici sarà data preferenza all'esercizio del diritto di prelazione.

5. Obiettivo di cui alla lettera *d)* - prosecuzione dell'attività di inventariazione, precatalogazione e catalogazione di beni culturali nonché di completamento e razionalizzazione del sistema informativo centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

I settori privilegiati di intervento sono quelli che costituiscono una prosecuzione delle attività avviate con precedenti risorse ordinarie e straordinarie, preferendo i beni esposti a maggior rischio di sottrazione e distruzione, secondo le norme di catalogazione dettate dagli istituti centrali e dagli uffici centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali. I piani di attuazione comprenderanno progetti di completamento e razionalizzazione del sistema informativo centrale del Ministero.

6. Obiettivo di cui alla lettera *e)* - valorizzazione del sistema museale nazionale, attraverso la realizzazione di progetti sperimentali relativi a modelli di gestione, esposizione e fruizione.

Ferma restando la finalità principale di sperimentare nuove forme gestionali che prevedano corretti ed equilibrati rapporti pubblico-privato e modelli di esposizione e fruizione ispirati a criteri di funzionalità ed economicità, i progetti debbono intendersi relativi:

a) allo sviluppo del sistema museale e dei servizi museali;

b) alle integrazioni territoriali e al miglioramento dei servizi al pubblico e alle condizioni di sicurezza;

c) all'arricchimento dell'offerta museale territoriale.

Per i progetti che prevedono la sperimentazione su musei di diversa titolarità, funzioni e tipologia, ovvero la collaborazione fra Stato e/o enti pubblici e privati è ammessa la compartecipazione tra più soggetti anche privati.

I soggetti interessati debbono presentare progetti esecutivi all'ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

1. Ai singoli obiettivi, sono assegnate, nel triennio 1991-93, le seguenti somme:

1) Per la realizzazione di progetti già presentati in sede di programmazione ordinaria e straordinaria o da presentare da parte degli uffici e istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali:

	(In milioni di lire)
a) per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio architettonico, artistico e storico, bibliografico e archivistico	71.000
b) per la realizzazione di interventi di recupero, salvaguardia e restauro del patrimonio suddetto	129.000
c) per l'acquisizione di beni mobili o immobili di particolare interesse artistico e storico	20.000
d) per la prosecuzione dell'attività di inventariazione, precatalogazione e catalogazione dei beni culturali nonché di completamento e razionalizzazione del sistema informativo centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali	65.000
e) per la valorizzazione del sistema museale nazionale, attraverso la realizzazione di progetti sperimentali relativi a modelli di gestione, esposizione e fruizione	35.000
Per l'adeguamento del Servizio bibliotecario nazionale sono assegnati, nel triennio 1991-93	9.000
2) Per la realizzazione dei progetti presentati dalle regioni dagli enti locali, ai sensi del comma 5, dell'art. 1 della legge sopra indicata, che prevedono la collaborazione dello Stato e degli enti medesimi; nonché, per la corresponsione di contributi per gli interventi di restauro, recupero e valorizzazione di beni culturali non statali, di cui al comma 2 dell'art. 3, della legge	68.000
	397.000

2. L'eventuale somma non utilizzata per le finalità di cui al precedente punto 2, del comma 1, può essere destinata, in sede di predisposizione dei piani di attuazione, agli interventi per il raggiungimento degli obiettivi di cui alle sopra indicate lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)*.

3. Le predette somme sono così assegnate:

		(In milioni di lire)
Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici:		
lettera *a)*	56.000	
lettera *b)*	84.000	
lettera *c)*	14.000	
lettera *d)*	35.000	
lettera *e)*	35.000	
		224.000
Ufficio centrale per i beni archivistici:		
lettera *a)*	12.000	
lettera *b)*	18.000	
lettera *c)*	3.000	
lettera *d)*	15.000	
		48.000
Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali:		
lettera *a)*	3.000	
lettera *b)*	27.000	
lettera *c)*	3.000	
lettera *d)*	15.000	
		48.000
Servizio bibliotecario nazionale (S.B.N.)	9.000	
Progetti ex comma 5, art. 1 e contributi ex comma 2, art. 3, della legge	68.000	
		77.000
		397.000

Art. 4.

1. I progetti esecutivi che prevedono la collaborazione dello Stato, delle regioni e degli enti locali debbono essere presentati dagli enti proponenti, al competente comitato regionale previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

2. Unitamente ai predetti progetti deve essere presentato uno schema di accordo di programma che preveda le modalità di partecipazione al progetto dei vari soggetti interessati e la quantificazione degli eventuali oneri che ciascun partecipante assume a proprio carico; nonché ogni altra indicazione utile alla definizione dell'accordo. L'accordo di programma, se l'intervento relativo viene inserito nei piani di attuazione, è approvato con decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Entro trenta giorni dalla presentazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il comitato regionale suddetto deve esprimere il proprio parere.

4. Il presidente del comitato invierà quindi i progetti presentati al competente ufficio periferico o istituto centrale di questo Ministero. I predetti progetti debbono pervenire ai citati uffici o istituti anche quando il comitato non si sia pronunciato entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione il comitato regionale non abbia espresso alcun parere i progetti sono comunque trasmessi al competente ufficio centrale del Ministero.

6. I progetti riguardanti gli interventi di restauro, recupero e valorizzazione da realizzare sui beni culturali non statali e per i quali lo Stato può intervenire con un contributo, sono predisposti a cura e spese dei soggetti promotori e debbono pervenire ai competenti uffici periferici di questo Ministero entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Nei successivi trenta giorni, l'ufficio periferico rimette, in unico elenco, i predetti progetti, corredati del proprio parere, al competente ufficio centrale di questo Ministero.

Art. 5.

1. I progetti relativi al censimento, l'inventariazione, la precatalogazione, la catalogazione del patrimonio culturale debbono riguardare, in via prioritaria, i beni esposti al maggior rischio di sottrazione e distruzione. I progetti predetti debbono prevedere l'inventariazione del patrimonio archivistico e la catalogazione dei beni bibliografici e l'inventariazione e/o precatalogazione e/o catalogazione dei beni storici artistici. Ogni progetto deve rispondere ai criteri catalografici definiti dei competenti istituti e uffici centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 6 marzo 1992

Il Ministro: ANDREOTTI

92A1151

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 marzo 1992.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cavirivest, in Bagnoli di Sopra.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 22 febbraio 1992 con la quale il tribunale di Padova ha dichiarato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Cavirivest, con sede in Bagnoli di Sopra (Padova), viale dell'Industria n. 1, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dalla legge sopraindicata;

Ritenuto che sussistano i requisiti e ricorrano i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Cavirivest e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Cavirivest, con sede in Bagnoli di Sopra (Padova), viale dell'Industria n. 1, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

È nominato commissario il dott. Salvador Elio Eros, nato a Milano il 1° luglio 1936.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro del tesoro
CARLI

92A1186

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 28 gennaio 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto della Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Veduta la deliberazione adottata in data 17 gennaio 1991, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 27 settembre 1991, con la quale il consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ha proposto la modifica del vigente statuto dell'Università concernente l'inclusione, per il corso di laurea in scienze biologiche, dell'indirizzo biomolecolare;

Ritenuto che le motivazioni addotte per l'inserimento a statuto di tale indirizzo siano particolarmente meritevoli di accoglimento;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Veduto il parere positivo espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 21 novembre 1991 trasmesso con lettera ministeriale del 10 gennaio 1992;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che al capo III, sezione VII «Norme speciali per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali» all'art. 109 (laurea in scienze biologiche) va aggiunto, dopo l'indirizzo fisiopatologico, il seguente nuovo indirizzo:

C) *Indirizzo biomolecolare:*

biologia molecolare II;

chimica biologica II;

genetica II;

metodologia biochimica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 28 gennaio 1992

Il rettore: Bo

92A1171

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 5 febbraio 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Republica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 17 luglio 1985, con la quale è stata proposta la modifica di statuto riguardante il riordinamento della scuola di specializzazione in microbiologia e virologia;

Vista la delibera del senato accademico del 24 settembre 1985;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 24 settembre 1985;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1987;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare una modifica concernente l'integrazione dello schema della scuola di specializzazione in microbiologia e virologia, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota n. 2949 del 13 settembre 1991;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

L'art. 188 (ora 507) della scuola di specializzazione in microbiologia e virologia è integrato dal seguente comma:

«Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 febbraio 1992

Il rettore: BAUSOLA

92A1172

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI LINGUE MODERNE DI MILANO

DECRETO DIRETTORIALE 21 gennaio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL DIRETTORE

Visto lo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1490 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1327, decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, n. 1435, decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1977, n. 199 decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1982, n. 786 decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1985, n. 770 decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1988, decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1988, decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, decreto direttoriale 7 febbraio 1991, n. 8362;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica statutaria avanzata dai competenti organi accademici dell'Istituto universitario di lingue moderne, intesa ad ottenere l'aumento dei posti in organico riferiti ai professori di ruolo di prima fascia ed ai ricercatori universitari;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 ottobre 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano, approvato e modificato con i decreti citati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Il terzo comma dell'art. 12 è così riformulato: «Il ruolo organico dei professori di prima fascia è costituito da dieci posti».

Il primo comma dell'art. 14 è così riformulato: «Il ruolo organico dei ricercatori universitari è costituito da cinquanta posti».

Conseguentemente sono variate come segue le tabelle *A* e *B* annesse allo statuto:

TABELLA *A*:

posti di ruolo dei professori straordinari e ordinari . . . . n. 10

posti di ruolo dei professori associati . . » 45

TABELLA *B*:

posti di ruolo dei ricercatori. . . . . n. 50

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 gennaio 1992

Il direttore: MIGLIAZZA

92A1170

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Chiarimento in ordine al decreto di revoca del presidio medico chirurgico denominato «Valvole cardiache meccaniche aortiche e mitraliche».

Si precisa che il decreto di revoca del presidio medico chirurgico denominato «Valvole cardiache meccaniche aortiche e mitraliche», registro n. 12.703, della ditta estera Shiley Inc. California (USA), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 serie generale del 2 marzo 1992, si riferisce esclusivamente alle valvole cardiache aortiche e mitraliche Bjiork Shiley concavo-convesse.

92A1176

Revoca alla società Simes - Società italiana medicinali sintetici S.r.l., dell'autorizzazione a produrre nello stabilimento farmaceutico sito in Vicenza.

Con decreto ministeriale n. 547 del 2 gennaio 1992 è stata revocata, su rinuncia, alla società Simes - Società italiana medicinali sintetici S.r.l., sede legale in via della Chimica, 9, Vicenza, codice fiscale n. 00741600159, l'autorizzazione a produrre nello stabilimento farmaceutico sito in via della Chimica, 9, Vicenza.

92A1175

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione della forma giuridica della società «Mi.Contar - Italiana fiduciaria di revisione S.r.l.», in Milano

Con decreto interministeriale 25 febbraio 1992, il decreto interministeriale 15 febbraio 1968, con il quale la società «Mi.Contar - Italiana fiduciaria di revisione S.p.a.», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla forma giuridica variata da S.p.a. in S.r.l.

92A1173

Protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Nuova impresa - Salone per la creazione e lo sviluppo dell'impresa».

Con decreto ministeriale 12 marzo 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Nuova impresa - Salone per la creazione e lo sviluppo dell'impresa» che avrà luogo a Genova dal 14 marzo 1992 al 17 marzo 1992.

92A1211

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1992, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «XX Secolo», con sede in Rieti, costituita il 10 aprile 1970 per rogito notaio dott. Angelo Gianfelice ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Giuseppe Tedesco, via P. Bembo, 8, Cassino (Frosinone).

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1992, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Pescatori La Vela», con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), costituita il 5 novembre 1960 per rogito notaio Alfonso Marzocchi ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il rag. Plinio Cillerai, via Gramsci, 6 (Grosseto).

92A1174

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1992 sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri le seguenti varietà di specie orticole, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite, approvate dalla commissione sementi del 5 novembre 1991, sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Cavolo broccolo:	
Highsierra	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (U.S.A.)
Cavolfiore:	
Candido	Olter sementi S.n.c., corso Venezia, 93 - 14100 Asti
Indivia scarola:	
Berna	Semencoop Soc. coop. a r.l., via Calcinaro, 1430 - 47020 Martorano di Cesena (Forlì)
Odissea	Semencoop Soc. coop. a r.l., via Calcinaro, 1430 - 47020 Martorano di Cesena (Forlì)
Spinacio:	
Rock	Oris S.p.a., via Gian Galeazzo, 3 - 20136 Milano
Pisello:	
Karisma	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan - 49001 (U.S.A.)
Pronto	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan - 49001 (U.S.A.)
Quantum	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan - 49001 (U.S.A.)
Cipolla:	
Mitria	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan - 49001 (U.S.A.)
Fagiolo nano:	
Apache	Co.va.l.p.a. Mon Jardin - Soc. coop. a r.l., viale Gramsci, 39 - 41037 Mirandola (Modena)
Ranger	Co.va.l.p.a. Mon Jardin - Soc. coop. a r.l., viale Gramsci, 39 - 41037 Mirandola (Modena)
Marshall	Co.va.l.p.a. Mon Jardin - Soc. coop. a r.l., viale Gramsci, 39 - 41037 Mirandola (Modena)
Tema	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (U.S.A.)
Fagiolo rampicante:	
Drago	Olter sementi S.n.c., corso Venezia, 93 - 14100 Asti
Superstar	Oris S.p.a., via Gian Galeazzo, 3 - 20136 Milano
Lattuga:	
Gardenia	Olter sementi S.n.c., corso Venezia, 93 - 14100 Asti
Romestate	Olter sementi S.n.c., corso Venezia, 93 - 14100 Asti
Melone:	
Mission	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (U.S.A.)
Thermidor	Petoseed Co. Inc. Po. Box 4206, Saticoy, California 93003 (U.S.A.)
Peperone:	
Ravel	Semencoop Soc. coop. a r.l., via Calcinaro, 1430 - 47020 Martorano di Cesena (Forlì)
Zebo	Semencoop Soc. coop. a r.l., via Calcinaro, 1430 - 47020 Martorano di Cesena (Forlì)
Zot	Semencoop Soc. coop. a r.l., via Calcinaro, 1430 - 47020 Martorano di Cesena (Forlì)
Pomodoro:	
Astro	Olter sementi S.n.c., corso Venezia, 93 - 14100 Asti
Athos	Semencoop Soc. coop. a r.l., via Calcinaro, 1430 - 47020 Martorano di Cesena (Forlì)
Campus	Prisma sementi S.r.l., via Dionigi Carli, 25 - 29100 Piacenza

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Diddy	Zorzi sementi S.n.c., casella postale 1105 - 35100 Padova
Lindos	I.S.I. Italiana sementi e ibridi S.r.l., via Aspromonte (Cabriolo 61) - 43036 Fidenza (Parma)
Majori	I.S.I. Italiana sementi e ibridi S.r.l., via Aspromonte (Cabriolo 61) - 43036 Fidenza (Parma)
Omero	Zorzi sementi S.n.c., casella postale 1105 - 35100 Padova
Seti	Semencoop Soc. coop. a r.l., via Calcinaro, 1430 - 47020 Martorano di Cesena (Forlì)
Tanis	Semencoop soc. coop. a r.l., via Calinaro, 1430 - 47020 Martorano di Cesena (Forlì)
Vercor	Clause Semences Professionelles - 91221 Bretigny Sur Orge - Francia
Zucchino:	
Chiara	Oris S.p.a., via Gian Galeazzo, 3 - 20136 Milano
Panter	Oris S.p.a., via Gian Galeazzo, 3 - 20136 Milano
White Lady	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan 49001 (U.S.A.)

92A1162

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Sambuco

Con decreto interministeriale 30 ottobre 1991, n. 1948, il relitto stradale di mq 727, segnato nel catasto del comune di Sambuco (Cuneo) alla partita 1259, foglio 10, n. 30, viene trasferito dalla categoria dei beni di demanio pubblico a quella dei beni del patrimonio dello Stato.

92A1177

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di Stornarella, società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione coatta amministrativa, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio di Puglia S.p.a., in Bari.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 28 febbraio 1992 la Cassa rurale ed artigiana di Stornarella, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Stornarella (Foggia), in liquidazione coatta amministrativa, è stata autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio di Puglia S.p.a., con sede in Bari, in conformità delle condizioni enunciate nelle deliberazioni assunte in data 28 febbraio 1992 dal commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Stornarella e dalla Cassa di risparmio di Puglia S.p.a.

92A1178

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 1° aprile 1992, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop - Consorzio di credito per le opere pubbliche, in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1992:

1) 5% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 127 titoli di L. 50.000
» 35 titoli di » 500.000
» 529 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 552.850.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 277 titoli di L. 50.000
» 237 titoli di » 500.000
» 329 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 461.350.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 137 titoli di L. 50.000
» 69 titoli di » 500.000
» 166 titoli di » 1.000.000
» 24 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 327.350.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 41 titoli di L. 500.000
» 15 titoli di » 1.000.000
» 29 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 180.500.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n. 34 titoli di L. 500.000
» 29 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 162.000.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:

n. 61 titoli di L. 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 30.500.000.

2) 5,50% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 254 titoli di L. 50.000
» 140 titoli di » 500.000
» 350 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 432.700.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 1.010 titoli di L. 50.000
» 552 titoli di » 500.000
» 647 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 973.500.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 501 titoli di L. 50.000
» 232 titoli di » 500.000
» 155 titoli di » 1.000.000
» 38 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 486.050.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 42 titoli di L. 50.000
» 22 titoli di » 500.000
» 77 titoli di » 1.000.000
» 153 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 855.100.000.

3) 6% ss A.N.A.S.:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:

n. 435 titoli di L. 50.000
» 319 titoli di » 250.000
» 580 titoli di » 500.000
» 1.566 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.957.500.000.

4) 6% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 136 titoli di L. 50.000
» 45 titoli di » 500.000
» 52 titoli di » 1.000.000
» 64 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 401.300.000;

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 235 titoli di L. 50.000
» 306 titoli di » 500.000
» 586 titoli di » 1.000.000
» 209 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.795.750.000;

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 2.039 titoli di L. 50.000
» 1.577 titoli di » 500.000
» 1.524 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.429.450.000;

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 16 titoli di L. 5.000.000
» 7 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 150.000.000;

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.025 titoli di L. 50.000
» 301 titoli di » 500.000
» 328 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 534.750.000;

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.839 titoli di L. 50.000
» 1.169 titoli di » 500.000
» 926 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000
» 1 titolo di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.627.450.000;

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:

n. 277 titoli di L. 50.000
» 288 titoli di » 500.000
» 175 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 332.850.000;

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:

n. 702 titoli di L. 50.000
» 619 titoli di » 500.000
» 408 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 752.600.000;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:

n. 509 titoli di L. 50.000
» 492 titoli di » 500.000
» 509 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 780.450.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:

n. 694 titoli di L. 50.000
» 984 titoli di » 500.000
» 741 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.267.700.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:

n. 738 titoli di L. 50.000
» 650 titoli di » 500.000
» 377 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 738.900.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:

n. 454 titoli di L. 50.000
» 516 titoli di » 500.000
» 675 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 955.700.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:

n. 659 titoli di L. 50.000
» 886 titoli di » 500.000
» 685 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.160.950.000;

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:

n. 96 titoli di L. 50.000
» 232 titoli di » 500.000
» 153 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 273.800.000.

5) 7% s.s. A.N.A.S.:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di n. 25 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.375.000.000.

6) 7% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 440 titoli di L. 50.000
» 303 titoli di » 500.000
» 285 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 458.500.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 45 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 45.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 650 titoli di L. 50.000
» 1.298 titoli di » 500.000
» 1.223 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.904.500.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 365 titoli di L. 50.000
» 283 titoli di » 500.000
» 466 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 625.750.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 431 titoli di L. 100.000
» 350 titoli di » 500.000
» 445 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 663.100.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 491 titoli di L. 100.000
» 940 titoli di » 500.000
» 1.525 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.044.100.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 263 titoli di L. 100.000
» 548 titoli di » 500.000
» 1.151 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.451.300.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n. 382 titoli di L. 100.000
» 842 titoli di » 500.000
» 2.327 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.786.200.000.

7) 8% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 164 titoli di L. 100.000
» 307 titoli di » 500.000
» 3.193 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.362.900.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 141 titoli di L. 100.000
» 442 titoli di » 500.000
» 5.471 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.706.100.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 13 titoli di » 500.000
» 239 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 245.600.000.

8) 9% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 100.000
» 5 titoli di » 500.000
» 57 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 59.700.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 32 titoli di L. 100.000
» 122 titoli di » 500.000
» 1.978 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.042.200.000.

9) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 15 titoli di » 500.000
» 986 titoli di » 1.000.000
» 171 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.848.600.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 15 titoli di L. 100.000
» 26 titoli di » 500.000
» 4.441 titoli di » 1.000.000
» 643 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.670.500.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 6 titoli di L. 500.000
» 2.342 titoli di » 1.000.000
» 442 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.555.000.000.

10) 10% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 43 titoli di L. 100.000
» 125 titoli di » 500.000
» 1.453 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.519.800.000.

11) 12% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 480 titoli di L. 1.000.000
» 62 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 790.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 1.032 titoli di L. 1.000.000
» 244 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.252.000.000.

12) 13,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 397 titoli di L. 1.000.000
» 58 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 687.000.000;

Emissione II 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 967 titoli di L. 1.000.000
» 386 titoli di » 5.000.000
» 248 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.377.000.000.

13) 16,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:

n. 555 titoli di L. 1.000.000
» 362 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.365.000.000.

14) 17% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 840 titoli di L. 1.000.000
» 1.575 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.715.000.000.

15) 17% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 517 titoli di L. 1.000.000
» 579 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.412.000.000;

Emissione 1983 - 2ª tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 27 titoli di L. 1.000.000
» 54 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 297.000.000.

16) 17,50% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione seconda 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 650 titoli di L. 1.000.000
» 1.170 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.500.000.000;

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 540 titoli di L. 1.000.000
» 1.020 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.640.000.000.

17) 17,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 665 titoli di L. 1.000.000
» 511 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.220.000.000;

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 318 titoli di L. 1.000.000
» 264 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.638.000.000;

Emissione 1983 - 2ª tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 1.000.000
» 21 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 117.000.000.

18) 18ª SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 539 titoli di L. 1.000.000
» 221 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.644.000.000.

Totale generale . . . L. 102.638.900.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

92A1179

REGIONE VALLE D'AOSTA

Varianti al piano regolatore generale e al regolamento edilizio del comune di Montjovet

Con deliberazione della giunta regionale n. 1273 del 3 febbraio 1992, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono state approvate, con modificazioni, le varianti n. 3 e n. 4 al vigente piano regolatore generale e n. 6 al regolamento edilizio del comune di Montjovet, adottate, rispettivamente, con le deliberazioni consiliari n. 166 del 29 agosto 1986, n. 230 del 16 novembre 1987 e n. 63 del 20 marzo 1990.

Copia di detta deliberazione e copia delle varianti, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

92A1180

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195, recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 3 marzo 1992)

Nell'art. 8, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge citato in epigrafe, riportato a pag. 15 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo delle parole: «1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3...», si legga: «1. Le disposizioni di cui agli articoli *1* e 3...».

92A1197

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200